7 - L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

4. G. MASCIOCCHI (26.3.1986)
Appunti sul concetto di "Attività di rappresentanza".

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

'Appunti sul concetto di "attività di rappresentanza!"
(a cura di Giovanni Masciocchi)

L'istituto della "rappresentanza" assume caratteri diversi a seconda degli specifici ordinamenti e può, in linea generale, riassumersi nell'esigenza di un ente di manifestarsi all'esterno o di intrattenere con altri soggetti ad esso esterni pubbliche relazioni al fine di sensibilizzare l'opinione
pubblica sul ruolo dell'istituzione o di richiamare l'interes
se di persone o ambienti qualificati sulle iniziative o sulla
attività complessiva che l'Ente svolge a vantaggio della collettività.

Da tale generica definizione e, sulla scorta dei principi elaborati in materia dalla più recente giurisprudenza (soprat tutto delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti) si può passare a indicare alcuni criteri interpretativi più concreti, che attengono in particolare:

- 1) alla necessità che gli interventi si rivolgano all'esterno dell'ente, escludendosi ogni forma di rappresentatività che si esaurisca all'interno dell'apparato amministrativo, sia a livello di organi, sia a livello di dipendenti o di persone comunque operanti in seno all'istituzione;
- 2) al riscontro di una effettiva rispondenza dell'attività di rappresentanza ai fini istituzionali dell'Ente.

Detta rispondenza presuppone avvenimenti ed iniziative di carattere eccezionale assunte da soggetti particolarmente qualificati che contribuiscano ad esaltare il prestigio del l'Assemblea Regionale e a testimoniare il suo ruolo e la sua presenza attiva nel contesto sociale, culturale ed economico regionale ed extraregionale.

L'esigenza di proiettarsi all'esterno coinvolge quindi anche rapporti con personalità provenienti da altri paesi in occasione di visite ufficiali, convegni ecc. nei quali la presenza ed il contributo organizzativo può giovare all'immagine, al prestigio e alle tradizioni dell'Assemblea Regionale.

E' difficile ovviamente ricondurre la valutazione finalistica a rigidi parametri precostituiti, implicando il rela
tivo giudizio sempre un certo margine di discrezionalità.
Mette conto rilevare al riguardo che la stessa Corte dei
Conti (cfr. ad es. Sez.contr.25 marzo 1976, n.679) non
esclude che il riferimento della spesa in questione ai fini istituzionali abbia un carattere meramente strumentale
o indiretto.

3) alla misura dell'intervento finanziario, che deve essere adeguata, in relazione alla importanza e allo scopo della manifestazione.

L'attività di rappresentanza non può quindi tradursi in meri atti di liberalità, disposti al solo fine di arricchire il patrimonio di un soggetto diverso, determinando così un depauperamento dell'Amministrazione.

E' solo coniugando le surrichiamate esigenze (risponden za ai fini istituzionali, proiezione all'esterno dello Ente, adeguatezza dell'intervento) che potrà dunque aver si un quadro di riferimento al fine di verificare la legittimità della spesa di rappresentanza (ed escludere quindi eventuali responsabilità);

Restano dunque fuori dal concetto di "rappresentanza", secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale:

- a) le spese di carattere personale dei congressisti in occasioni di convegni;
- b) gli omaggi floreali, l'offerta di pranzi, di rinfreschi, di pacchi dono ecc. effettuati, in particolari occasioni, a favore dei dipendenti;
- c) le mance o i piccoli donativi a funzionari esterni alla Amministrazione anche se disposti per favorire il più celere iter di pratiche burocratiche;
- d) i contributi all'attività ordinaria di enti od associazioni;
- e) le spese tipografiche e per llacquisto di libri, le qua li, pur rientrando tra i compiti istituzionali, dovrebbe ro più propriamente trovare copertura nell'ambito di : altri capitoli di spesa (spese organizzative della Biblio teca o dell'Ufficio Stampa ecc.).

Quanto all'aspetto amministrativo-contabile -che interes sa gli ordinatori di spesa ed i soggetti tenuti alla resa del conto- si ritiene vadano tenuti in considerazione i seguenti criteri:

- una adeguata motivazione dell'intervento, che ponga in luce il collegamento tra la natura dell'erogazione e le circostanze che l'hanno determinata; l'esigenza di una chiara esposizione della spesa, secondo le norme di contabilità, escludendo forme di erogazioni forfetarie o globali, senza precisi riferimenti circa i modi ed i tempi della iniziativa in favore della quale si interviene.

Di particolare interesse, per gli spunti analogici che se ne possono trarre, una recente decisione delle Sez. riun. della Corte dei Conti (n.359/A del 4 gennaio 1984) in tema di spese per gemellaggi con comunità estere sostenute da un Comune (Livor no); spese che la Corte giustifica -ovviamente nell'ambito del l'attività di rappresentanza- ove sussistano, -secondo la norma tiva contenuta nel T.U.L.C.P., "un interesse della popolazione a tale attività ed un vantaggio morale o materiale diretto la cui soddisfazione non sia sentita come estranea alla popolazio ne stessa".

Va infine richiamata la singolare vicenda degli "omaggi ficreali" e delle "libagioni" offerti dal Commissario di Governo
della Regione Friuli a non precisate "conserte di personalità" spese
censurate di irregolarità contabile dalla Sez. contr. Stato
(dec. n.1535 del 21/3/1985) sotto il profilo della carenza di
ogni indicazione circa le persone beneficiarie e le circostanze che determinarono l'atto di cortesia per "verificare se i
destinatari e le occasioni rispondessero ai requisiti richiesti".

Interessanti peraltro alcune affermazioni incidentalmente contenute nella predetta decisioni ed in particolare:

1) il requisito della rispondenza ai fini istituzionali delle attività di rappresentanza è determinato dal grado di idonei tà delle medesime a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale; tale grado di idoneità è ravvisabile soltanto in diretta connessione, da un lato con la qualità dei soggetti che, in quanto espres sione normativamente riconosciuta dalla istituzione, esplicano l'attività, dall'altro con le circostanze temporali e modali dell'attività stessa che, per assumere una precisa valenza rappresentativa, devono avere il carattere della eccezionalità, rinvenirsi, cioè al di fuori delle ordinarie ed impersonali operazioni dell'amministrare.

- 2) Sono idonee al compimento dei fini istituzionali tutte quelle attività, eventualmente implicanti oneri finanziari per forme di ospitalità o atti di cortesia a con tenuto e valore prevalentemente simbolico, che siano da svolgere, per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti a carattere ufficiale tra organi dell'Amministrazione con precisa veste rappresentativa o organi soggetti estranei, anch! essi, dotati di rappresentatività; infatti, l'ufficialità dell'occasione e la rappresentatività di en trambi i soggetti del rapporto costituiscono gli elementi la cui ricorrenza consente all'Amministrazione. dismessa la veste impersonale ed astratta che caratterizza il normale espletamento delle sue funzioni, di assumere una soggettività formale specificatamente idonea ad esaltare il suo ruolo verso l'esterno".
- 3) Da quanto sopra l'esigenza che le spese siano esposte nei rendiconti in maniera non globale o forfettaria, proprio per evidenziare precisi riferimenti soggettivi, temporali e modali che consentano un'adeguata valutazione della rispondenza ai fini pubblici delle spese in questione.